



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 156 del 09/06/2021 – 27/07/2021 Udienza pubblica del 08/06/2021
Massima n. 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali - Autorizzazione del Ragioniere generale a effettuare operazioni finanziarie in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane - Utilizzabilità fino al 20 per cento delle somme a essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi, per opere di manutenzione di strade e scuole - Previsione che gli oneri derivanti da tale operazione per ciascun esercizio finanziario dal 2021 al 2025 siano coperti a valere sulle somme attribuite dalla legge statale, per il rimborso sia della quota capitale che della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021 - Illegittimità</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge regionale siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria), in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata autorizza il Ragioniere Generale ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 883 della legge n. 145/18), entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, che possono utilizzare fino al 20 per cento di tali somme per il pagamento di rate di mutui accesi e per opere di manutenzione di strade e scuole. La norma censurata non indica però un'esplicita copertura dei predetti oneri, né, a questo fine, provvedono altre disposizioni della medesima legge, avvalorando la tesi del ricorrente secondo la quale tali oneri sarebbero coperti a valere sulle</p>



	<p>somme di cui all'art.1, comma 883 della l.145/18. Ciò in contrasto con il vincolo imposto dalla medesima norma statale di destinare l'intero importo ai liberi Consorzi ed alle Città metropolitane ai fini di investimento per spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art.1, comma 883, della legge n. 145/2018</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali - - Modifica della legge regionale n. 13 del 2019 - Prevista autorizzazione del Ragioniere generale ad aggiornare, entro il 15 dicembre 2020, l'importo di euro 250 milioni attribuiti alla Regione Siciliana dalla legge n. 145 del 2018, per le finalità da quest'ultima definite - Previsione che gli oneri derivanti da tale operazione per ciascun esercizio finanziario dal 2021 al 2025 siano coperti a valere sulle somme attribuite dalla legge statale, per il rimborso sia della quota capitale che della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021 - Illegittimità</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione ed in relazione agli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La norma impugnata, che ha modificato l'art. 5 della legge della Regione Siciliana n. 13/2019, non ha fatto altro che rinnovare al 15 dicembre 2020 il termine ivi previsto per effettuare le operazioni finanziarie di aggiornamento dell'importo annuo attribuito alla Regione dallo Stato. Non sono venute meno quindi né la natura onerosa dell'operazione finanziaria di aggiornamento del contributo statale, né la sottrazione delle risorse di tale contributo alla destinazione vincolata agli investimenti impressa dalla legge n. 145 del 2018 : anche tale nuova norma, infatti, continua a non fornire una effettiva copertura agli oneri per interessi conseguenti alle operazioni finanziarie. Né può essere accolta la richiesta della resistente di dichiarare cessata la materia del contendere a causa della mancata attuazione della norma entro il termine indicato dalla stessa, poiché tale situazione non determina un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, in quanto essa resta comunque lesiva delle competenze, a prescindere dagli effetti che abbia prodotto.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23</p> <p>Parametri costituzionali: Art. 81, terzo comma, della Costituzione .</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).</p>
Massima n. 3	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie - Promozione di un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti – Illegittimità.</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), in riferimento all'art: 117, terzo comma della Costituzione ed in relazione all'art. 29, comma 1, lett.c), del D.lgs 23 giugno 2011,n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p> <p>La norma impugnata, introduce un piano di valorizzazione e/o dismissione straordinario del patrimonio immobiliare disponibile, espressamente destinato alla riduzione degli oneri, gravanti sul bilancio regionale, del mutuo a suo tempo contratto per estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti.</p> <p>Così facendo, però, utilizzerebbe i ricavi delle vendite di tale patrimonio per coprire i disavanzi di gestione, violando l'art. 117, terzo comma della Costituzione, nonché l'art. 29, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 118/2018 che stabilisce espressamente come i proventi delle cessioni delle immobilizzazioni degli enti del Servizio Sanitario regionale debbano essere iscritti in una riserva del patrimonio netto, escludendo, quindi, che essi possano influenzare il risultato economico dell'esercizio, coprendo un onere corrente qual'è quello del finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito richiamato dalla norma impugnata.</p> <p>Né può essere accolta la richiesta della resistente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, motivata dalla circostanza della non applicazione della norma in questione poiché tale situazione non determina un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, in quanto essa resta comunque lesiva delle competenze, a prescindere dagli effetti che abbia prodotto.</p>



<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 6 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma lett.c), della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 29, comma 1, lett.c), del D.lgs 23 giugno 2011,n. 118</p>
<p>Massima n.4</p>	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana - Disciplina sull'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 - Copertura del disavanzo – Rideterminazione- Atto di rinuncia del Presidente del Consiglio dei Ministri, accettato dalla parte resistente costituita - Estinzione del processo.</p> <p>Testo È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Siciliana, costituita in giudizio, il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale). Nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23, il cui art. 1 ha proceduto a ridefinire l'ammontare complessivo del disavanzo al 31 dicembre 2018 ed il relativo piano pluriennale, sulla base sia delle indicazioni contenute nella decisione della Corte dei Conti nel giudizio di parifica sul rendiconto per l'esercizio 2018, sia della normativa in materia di ripiano del disavanzo (prevista dall'art. 7 del D.lgs n. 158/2019 e dall'art. 1, comma 886 della legge n. 145/2018), facendo venir meno le ragioni dell'impugnativa. Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte Costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 12 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lett. e), e 81, terzo comma, della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 7 del D.lgs 27 dicembre 2019, n. 158 ; Art. 1, comma 886 della legge n. 145/2018),</p>



	Decisione 6/2019/SS.RR./PARI della Corte dei Conti Art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte Costituzionale
Massima n.5	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana - Disciplina sull'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 - Variazioni al bilancio della Regione – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo E' dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13, promosse in riferimento agli articoli 81, terzo comma e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa della suindicata norma direttamente in udienza, in conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri del 4/06/2021 e la Regione Siciliana ne ha preso atto. In difetto di accettazione, ma anche di un interesse da parte della Regione stessa a coltivare il giudizio, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione promossa nei confronti dell'art. 15 della legge impugnata.</p>
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019,n.13</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it